

11° 41.
 C. n. d. l. n. d. 28 1849. Januar 22

N.°

244

Lugano, li 20 Gennajo 1849



IL CONSIGLIO DI STATO

della Repubblica e Cantone del Ticino

Al Consiglio federale a
 Berna

Signor Presidente, Signori Consiglieri

Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 6 corrente con
 l'inchiesta copia di quella da voi diretta ai
 Commissarj federali qui stanzianti.

Nella poteva giungerci che facesse maggior contrasto
 colla nostra aspettativa non solo ma collo stato
 del paese.

Non disconosciamo che il vostro linguaggio è benevolo,
 ma con un benevolo linguaggio minacciate il
 Cantone di una occupazione militare.

Quantunque avvezzi da alcun tempo alle più sinistre
 prevenzioni da parte dei nostri Confederati, longe
 eravamo dal sospettare che un simil atto per parte
 vostra ci potesse essere indirizzato.

Imperochè è bastato sopra fatti che non sono.

Non bastano Signori Presidente e Consiglieri federali
 che un fatto sia allegato, conviene prima di



condannare ch'egli sia provato. Noi non u'avevamo
nemmeno uditi; ma visto che nelle note di
un Generale Austriaco vengono esposte delle
querelle a carico del Ticino, Noi ritenuta vera
ogni cosa, ammetta solo qualche esagerazione,
fate al Governo e al Popolo Ticinese le più severe
comminatorie.

Noi laggiù di questo procedere ci faremo a
discorrere sopra ognuno dei diversi fatti, che
servano di base alle esposte querelle.

Che Mazzini non sia più nel Cantone è cosa
sufficientemente certa.

Che fosse nel Cantone all'epoca del reclamo è quello
che non è punto provato. Che un suo agente
sia stato trovato presso Chiasso che cosa prova?

Forse che un tal agente non poteva partire dal
Piemonte o da altro luogo qualunque piuttosto
che dal Ticino.

Che se anche fosse stato qui quale conseguenza
a danno del Ticino di cui le Autorità hanno
esaurito ogni mezzo per isoppresslo ed allontanarlo?

Se egli avesse deluso la vigilanza del
Governo Cantonale non avrebbe egli mag-
giormente delusa la vigilanza dell'Autorità
federale qui presente nella persona dei Rapp-
resentanti federali forti delle fauolte
loro accordate, forti per una imponente
quantità di battaglioni?.

2. Che degli scritti rivoluzionari entrino nella
Lombardia è ciò che non vorremmo negare,
ma che essi scritti o stampati entrino dal
Ticino è ciò che non potremmo di leggero
ammettere.

Dietro le informazioni prese pochissimi di tali
scritti circolano nel Cantone e si ottiene la
prova, come di recente comunicammo ai Com-
missarij federali, che essi provengono dall'estero.
Noi abbiamo dato gli ordini ai Comuni di
vegliare attentamente, a che una tale intro-
duzione sia impedita, e non solo abbiamo
dato gli ordini, ma di presenza abbiamo
fatto inculcare per mezzo di appositi Delegati

L'importanza dell'oggetto e la gravità della
responsabilità in caso di incuria o peggio
di connivenza.

Ma, o Signori, v'ha un limite nelle cose, e
quando le Autorità hanno coscienza e coscienza
ed oculatamente sorvegliato, esse non possono
essere tenute di fare ciò che umanamente
è impossibile. Ora non è possibile l'impedire
che penetri persona o cosa nello Stato lombardo
come non è possibile il togliere ogni clandestina
comunicazione tra la sponda Svizzera e
la sponda germanica del Reno, fosse pur
custodita da un folto cordone militare.
E infine se l'Austria istessa che adopera a
cio' a sussidio dei corpi di finanza degli
interi corpi d'armata non può impedire
la dannosa introduzione come ne impediremo
noi l'uscita?

3. Il contrabbando di armi, e sopra una scala
smisurata, è un fatto l'insussistenza del

quale è provata in un modo luminoso.
Oltre che la cosa in se era fuor d'ogni
vero somiglianza dall'adduzione dell'ausa
concreta verso i fratelli fu Paolo Soldani
di Chiasso si poté evincere da quali false
apparenze ebbe origine la falsa supposi-
zione.

Il Commissarij federali minutamente infor-
mati delle circostanze già debbono averve
edotti del fatto.

4. Il Comitato politico fra gli emigrati furono
da noi proibiti e dissiolti fin dai primi
ordii dell'emigrazione.

Di un Comitato lombardo segreto al caffè
Terreni non si ebbe mai alcun sentore.

Bensi di persone che senza mistero sussi-
diavano i lombardi privi di mezzi di
sussistenza transitanti per il Ticino.

Non abbiamo creduto doverci opporre
a questa azione benefica.

Imperocchè i lombardi emigrati o disertori

una volta sul territorio ticinese ne debbono
a tenore del decreto federale essere allor-
lanati,

Per allontanarli non vi possono essere che
tre vie. O la Svizzera interna o il Piemonte
o la Lombardia stessa da cui provengono.

Ma se sono senza mezzi di sussistenza gli
emigrati, Urli li respinge, i Grigioni li
respingono, tutta la Confederazione li
respinge!

I documenti abbondano troppo per provar
questo fatto, fra gli altri la vostra lettera
dell' 11 Dicembre.

Bisogna dunque scegliere tra il respingere
i miseri in Lombardia o l'aviarli in Piemonte

Ma l'umanità lascia ella libera la scelta?

Se adunque per portare dal Ticino gli emi-
grati e i disertori debbono necessariamente
andare in Piemonte; se voi stessi anzi ce lo
inculcaste? in qual guisa di ciò potrà farsi
un aggravio al Ticino?

Ora il Comitato di sussidio ha rifiutato, ma il sussidio
viene per nostro ordine accordato: poiché non sa-
premmo come si potrebbero questi miseri lasciar
morir di fame.

5. Quando si raffronta il numero di 370 circa emigrati
che hanno chiesto di poter continuare la dimora per
più o meno tempo col numero delle migliaia che
prima vi hanno soggiornato, se si considera che al
5 Novembre erano ancora 2393 i maschi adulti, non
si può non acquietarsi perfettamente. Perciò
le domande rappresentano appunto il residuo costi-
tuito dagli invalidi, da quelli che in forza di
parentela e di amicizia sono quasi parti di qualche
famiglia ticinese, da quelli che dati ad un'arte
o mestiere stanno nel Ticino non perchè questa terra
serve a fini politici che non hanno, ma perchè vi
trovano il loro alimento.

A questo riguardo nulla noi abbiamo a rimproverare.
Dal decreto 5. Xbr sino alle misure che oggi ne
completano l'esecuzione nulla abbiamo fatto se
non d'accordo e per disposizione dei Commissarij
federali.

Ed ora appunto facciamo eseguire l'allontanamento
di tutti gli emigrati che dai Commissarj federali
non ebbero esplicita autorizzazione alla dimora.
Non abbiamo mai disconosciuta in ciò la competenza
federale. Richieste, o quando la giustizia, l'umanità
ci invitavano a parlare abbiamo dato il nostro
coscienzioso parere: quando invece abbiamo ricevuto
vostre positive disposizioni o dei vostri Commissarj
le abbiamo eseguite.

Signor Presidente, Signori Configlieri federali
ecco quale sono i fatti.
Non crediamo ingannarci supponendo che se li avete
conosciuti la vostra lettera del corrente non sarebbe
stata scritta o sarebbe stata scritta in altro tenore.
Voi li vedeste aperti nelle note del Generale austriaco
e li avete tenuti per veri.

Ed è ciò di che ci lagniamo.

Ci pare o Signori che il Governo ed il Popolo di un
cantone prima di essere minacciati come voi lo
fate abbiano diritto almeno ad essere uditi.

Ne il Governo né il Popolo Ticinese intendono arro-
garsi il diritto di dichiarar la guerra, né il Governo
né il Popolo intendono compromettere nemmeno

indirettamente la Confederazione.

All'epoca della disfatta degli Italiani il Ticino d'accordo
colla Confederazione praticò difese un diritto antico
quanto sacro quello di dare asilo ai rifuggiti politici.
Quando negli ultimi di ottobre di questo benefico
si fece abuso coll'insano tentativo della valle
Intelvi, se il Ticino non impedì le irruzioni, non
l'impedì l'Autorità federale disponente di nume-
rosi battaglioni a questo scopo qui stanziati.

Ma il Ticino spontaneamente punì i rifuggiti col provvedimento
di questo abuso allontanando li dal cantone. Né l'ordine
fu inefficace che il numero di 2400 al 5 Novembre
riducevasi in sul finire di quel mese a meno che 800.
Se fra il Governo Ticinese e i Rappresentanti federali
vi fu lotta in quella occasione essa aveva per oggetto
non di salvare i colpevoli ma di non punire gli
innocenti.

E nel dissenso il Ticino appellò alla suprema autorità
federale.

Stranamente di questo appello gli si fece una colpa.

E quando l'Assemblea federale emise la sua decisione
benchè contraria, come di giusta di lei competenza, la
rispetto.

Protostando la eseguirò.

Ma nell'effigere la vera e reale esecuzione vi son occorsi
limiti.

Quando il Governo ha preso le necessarie disposizioni,
quando gli emigrati sono allontanati, quando il
commercio delle armi è sottoposto a rigorosa sorve-
glianza, quando si impedisce coi mezzi a disposizione
l'introduzione di scritti inuidiosi, quando si commi-
nano ai Comuni severe responsabilità qual cosa
si può pretendere più in là?

Noi avete veduto più sopra come le nostre disposizioni
siano lunge dall'essere inefficaci.

Ma Voi effigete che l'efficacia di nostri ordini sia
provata colla cessazione delle querele austriache.

Noi ci fate sentire che fondate sono le lagnanze de
Generali Austriaci e attireranno danni e rap-
preffaglie contro le quali debb'essere nostro impegno
il farci garantire. E pur sopraggiunta se la Confe-
derazione dovesse trovarsi implicata per farsi ris-
pettare, ci minacciate di schiacciarci col peso di
una militare occupazione.

Contro queste proposizioni noi protestiamo dal fondo
dell'animo nostro.

Dunque un Generale austriaco non avrebbe che a scri-
vere una nota contenente volgare gravami perche

noi fossimo fatti segno al più odioso trattamento!
E non già da un Generale dipenderebbe la nostra sorte
ma da un uomo di quella vile tempera a cui trattan-
dosi di paese straniero il Generale sarebbe astretto
attingere le sue notizie!

Signori non può essere così. Noi abbiamo sempre creduto
(e non abbiamo pur la credenza) che la Confederazione
facendo ragione a quanto si può essere di fondato
nelle estere esigenze, saprà respingere le infondate
o ultraotanti. Che debbano essere impediti le irru-
zioni armate, che sieno impediti i comitati ostili,
che sieno allontanati gli emigrati irrequieti tutto
questo sta. Che il commercio delle armi sia discipli-
nato e sorvegliato è quello che pur abbiamo fatto;
ma che la Svizzera sia malvadrice che ne spari arma
(così dicasi degli stampati) penetri nel suolo lombardo,
che a ciò Ella debba levare milizie per farne ordini,
e che in difetto della Svizzera lo faccia il Ticino, ed
esaurisca le sue finanze: ciò è quello che ragione vol-
mente niuno può esigere, niuno può imporre
Il commercio delle armi, Voi dite, non è libero in tempi
straordinari; testimonio le armi dirette al Sonderbund
che i Ticinesi in uno slancio patriottico arrestarono.

Se quel paragone valesse, o Signori, sarebbe perfettamente libero il mandare armi in Lombardia. Mentre che in quell'occasione l'Austria mandò armi ai nostri nemici e noi sul nostro territorio le arrestammo, siccome lecito farebbe all'Austria l'arrestare le armi che sul suo territorio s'incamminassero al Piemonte.

Se altri fatti valessero a stabilire un'opinione: si potrebbe dire che i mercanti Inglesi vendono armi non solo ai terzi ma ai loro nemici medesimi belligeranti, così come il marito di Maria Teresa vendeva il grano a Federico il grande che era in guerra coll'Imperatrice.

Ed è appunto un diritto di neutri il commerciare con chiunque sia in guerra, fuorché il dovere d'ogni potenza di garantire se stessa contro l'introduzione di qualsiasi cosa dannosa nei suoi Stati.

Se in ciò dev'essere altrimenti la Confederazione noi dobbiamo rispettare la sua decisione e vi ci conformiamo: ma almeno non si esagerino principii esagerati, non si serbi della neutralità per un'altra via e soprattutto non si invideliscia contro un

Cantone confederato.

Per ciò che l'articolo 5^o della costituzione federale dà alla Confederazione il diritto di rimandare gli stranieri che compromettono la sua sicurezza interna ed esterna, non ne viene che tutti i mezzi sono leciti, non ne viene che non debba essere osservato e rispettato l'articolo 5^o che garantisce le libertà e i diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cittadini.

La Confederazione ha la sua competenza: ma ai Cantoni è pur riservata la loro. Ma fortunatamente questa è una quistione oziosa: e l'espunzione data di buona fede al decreto 2^o di Novembre pp. dell'Assemblea federale e in genere la condizione del paese vi dispensano da teoriche discussioni.

Di diversi rapporti che dopo la vostra lettera del 6 debbono avervi fatto pervenire i vostri Commissarij federali debbono avervi chiarito gli errori di fatto che ne furono l'occasione: e debbono in conseguenza avervi persuasi dell'inopportunità di minacce che lungi dall'imitare la nostra attività

non potrebbero se non produrre il più fatale
scuraggiamento.

Aggradite, Onoratissimi Signori, i sensi dell'alta
nostra stima e considerazione perfetta.

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente
Demare

Il Segretario di Stato
G. B. Poda
[Signature]